Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Mercoledì, 20 luglio** — **Numero 169**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 426 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata il 28 luglio 1909 tra il Ministero della pubblica istruzione, il comune e la provincia di Torino, relativa alla costruzione del nuovo Osservatorio astronomico della R. Università di Torino, in Pino Torinese.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 205,000 sarà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e distribuita in venti rate annue di L. 10,249.99 ciascuna, dall'esercizio finanziario 1909-910 al 1928-929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Credaro — Tedesco.

Visto, *Il guardasigilli:* Fani.

CONVENZIONE
tra l'Amministrazione dello Stato (Ministero della pubblica istruzione), la provincia ed il comune di Torino, relativa alla costruzione del nuovo Osservatorio astronomico in Pino Torinese.

Premesso, che in esecuzione della convenzione fra lo Stato, la provincia ed il comune di Torino, approvata con legge 30 luglio 1896, n. 340, colla quale veniva destinata una somma di L. 25,000 da anticiparsi per un terzo dalla Provincia e per due terzi dal Comune, salvo rateale rimborso da parte del Governo, per la costruzione in Pino Torinese di una piccola succursale dello Osservatorio astronomico, veniva acquistato il terreno necessario, e costruita la strada di accesso per detta costruzione in base ai regolari contratti stipulati innanzi la prefettura di Torino il 17 luglio 1907.

Che con deliberazioni del Consiglio comunale di Torino in data 13 luglio 1907 e del Consiglio provinciale di Torino in data 31 ot-

tobre 1907, si approvarono gli accordi intesi fra il Governo, la provincia ed il comune di Torino per far fronte alla spesa di L. 150,000, che invece della somma di L. 25,000, concessa con la legge 30 luglio 1896, n. 340, erasi riconosciuta necessaria secondo il progetto dell'ing. Casati E. per trasferire in modo definitivo e completo sul colle, detto Torre Rotonda, a Pino Torinese, l'Osservatorio astronomico, ora malamente insediato sul Palazzo Madama.

Che secondo tali accordi l'anzidetta maggiore somma sarebbe anticipata per due terzi (L. 100,000) dal Comune e per un terzo (L. 50,000) dalla Provincia, salvo il rimborso da parte del Governo in venti annualità eguali, senza interessi, e ciò nella precisa conformità stabilita già con la legge 28 giugno 1885, n. 3225, e con quella preaccennata per le ben maggiori spese occorse nella costruzione degli edifici per gli altri Istituti scientifici universitari in questa città e nell'arredamento dei medesimi.

Che gli accordi, come sopra già approvati dal Comune e dalla Provincia, in conformità delle intelligenze avute col Governo del Re stavano per essere concretati in apposito disegno di legge, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento, quando il Ministero della pubblica istruzione ritenendo la preventivata somma di lire 150,000 insufficiente al vero e reale fabbisogno, stabilì che la cosa fosse esaminata dall'Ufficio del genio civile, rinnovando al riguardo la raccomandazione, già fatta in altre circostanze, di non indicare una somma impari alla necessità, per non incorrere nell'inconveniente di stanziare per legge dei fondi che fossero in seguito per dimostrarsi insufficienti nella attuazione delle opere.

Che in seguito alle istruzioni allo scopo fornite dal genio civile, l'ing. Edmondo Casati apportò al progetto preindicato talune modificazioni, coll'aggiunta del prescritto computo metrico; e dal tutto emerge che la spesa per l'attuazione delle opere di cui si tratta ascenderà in complesso alla somma di L. 218,000, par cui ora dopo l'acquisto dei terreni a Pino Torinese e la formazione ivi della strada d'accesso, essendo ancora disponibili L. 13,000 delle 25,000 concesse colla citata legge, il vero fabbisogno si riduce a L. 205,000.

Che il prof. Boccardi, direttore del R. Osservatorio astronomico, colla presentazione del nuovo progetto Casati, completato e modificato secondo le istruzioni ministeriali e del genio civile, munito del visto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della clausola revisionale, fa vive istanze perchè il Comune e la Provincia, che già si disposero a sostenere dei sacrifizi non indifferenti per la causa del R. osservatorio astronomico, completino l'opera benemerita annuendo ad autorizzare altresì la maggiore spesa di L. 55,000 che, oltre alla somma già approvata, si rende necessaria per il completo e definitivo assetto di quell'Istituto, nella nuova sede della vetta Torre Rotonda in Pino Torinese.

Che il Consiglio comunale di Torino, con deliberazione 18 novembre 1908, ed il Consiglio provinciale con deliberazione 21 ottobre 1908 hanno approvato lo stanziamento di questa nuova somma di L. 55,000 che aggiunta alla somma di L. 150,000 già deliberata, conferma lo stanziamento della somma di L. 205,000 necessaria per dare completo assetto ad un importante servizio, che ridonda ad utilità non solo della scienza ma anche dell'agricoltura.

Ciò premesso, l'Amministrazione dello Stato, salva l'approvazione per legge, la Provincia ed il Comune in eseguimento delle rispettive deliberazioni consiliari, convengono quanto segue:

Art. 1.

In conformità delle deliberazioni consiliari sovracitate, la provincia ed il comune di Torino, in ragione di un terzo la prima e di due terzi il secondo, anticiperanno a mano a mano che sarà necessario, secondo l'avanzamento dei lavori, la somma di L. 205,000, necessaria per la costruzione del nuovo Osservatorio astronomico in Pino Torinese, in base al progetto Casati, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14 luglio 1908 e munito della clausola revisionale in data 30 settembre 1908.

Art. 2.

Le opere e provviste tutte saranno eseguite a cura e sotto la immediata ed esclusiva direzione e responsabilità del comune di Torino e col controllo della Provincia, con quelle modalità, impresa e provveditori che saranno scelti, salvo le sanzioni prefettizie, di cui nella legge comunale e provinciale nell'interesse della più pronta e migliore esecuzione.

Il signor rettore della R. Università quale capo dell'Ateneo e quale rappresentante del Governo, vigilerà a mezzo del genio civile perchè tutte le opere e provviste siano eseguite in perfetta conformità del progetto annesso alla presente convenzione.

La provincia ed il Comune provvederanno ratealmente a misura del bisogno, all'anticipazione della terza parte e di due terze parti rispettivamente dei singoli stanziamenti componenti la predetta somma di L. 205,000 di cui nelle deliberazioni su citate, a semplice richiesta dell'ufficio tecnico del Comune ed a presentazione degli stati d'avanzamento dei lavori e dei conti parziali che verranno a mano a mano redatti dalla direzione dei lavori.

Art. 3.

Le opere e provviste saranno iniziate, appena resa esecutoria la presente convenzione, e condotte con la massima alacrità dovranno essere ultimate nel periodo di due anni dalla consegna dei lavori.

Ultimata l'opera ne seguirà la visita di riconoscimento per l'accettazione da parte del Governo con relativo verbale amministrativo.

Art. 4.

La somma così anticipata verrà dallo Stato rimborsata al Comune ed alla Provincia senza interessi pendente mora: con rate eguali annue di L. 3416.66 cadauna, a partire dal 1909, per anni venti cioè sino al 1928 a favore della Provincia, e con venti rate annue di L. 6833.33 cadauna, pure a partire dal 1909, a favore del comune di Torino.

La scadenza del rimborso di ciascuna rata sarà al primo luglio a cominciare dall'anno 1909 ed i mandati saranno spediti a favore della Provincia e del Comune senza detrazione alcuna sotto nessun titolo d'imposta e peso qualsiasi presente o futuro.

Le rate non pagate alla scadenza non incominceranno a produrre l'interesse legale a favore delle Amministrazioni creditrici se non trascorsi tre mesi dalla scadenza stessa.

Qualora la spesa risulti inferiore al preventivo sarà corrispondentemente ridotto il debito dello Stato verso le due Amministrazioni che ne avranno anticipati i fondi. Non si farà però alcuna riduzione nelle singole rate di rimborso, ciascuna delle quali resta sempre nelle misure suindicate, ma la minor spesa verrà compensata mediante la soppressione dell'ultima o delle ultime rate e la corrispondente riduzione di quella che precede immediatamente le rate soppresse.

Art. 5.

La presente convenzione non abroga nè modifica in alcuna parte quella approvata con la legge 30 luglio 1896, n. 340.

Art. 6.

I contributi della Provincia saranno corrisposti al Comune solamente a partire dal 1909.

Art. 7.

Trattandosi di convenzione fatta nel precipuo interesse dello Stato, la medesima è esente da ogni tassa di bollo e registro.

Torino, 28 luglio 1909.

Il rappresentante della città di Torino:
Sindaco T. ROSSI.

Il rappresentante della provincia di Torino:
L. GIORDANO.

Il prefetto
VITTORELLI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 459 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto la legge 5 luglio 1908, n. 400, che approva lo organico del personale delle dogane;

Visto la legge 19 luglio 1906, n. 367, sull'ordinamento della R. guardia di finanza, modificata a' termini della legge 12 luglio 1908, n. 427;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento di servizio del personale delle dogane firmato, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, con effetto dal 1° luglio 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO
di servizio del personale delle dogane.

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Il servizio delle dogane è posto alla dipendenza delle Intendenze di finanza, salvo in ciò che, secondo le disposizioni del presente regolamento, provvede direttamente il Ministero delle finanze; e viene disimpegnato dal personale di ruolo delle dogane e da sott'ufficiali della guardia di finanza.

Il detto personale, giusta l'art. 5, della legge 5 luglio 1908, n. 400, è diviso in quattro categorie così costituite:

1ª categoria: direttori e commissari di 1ª categoria;

2ª categoria: ricevitori, cassieri, magazzinieri, commissari di 2ª categoria, ufficiali e volontari;

3ª categoria: aiutanti;

4ª categoria: agenti subalterni e visitatrici.

Art. 2.

I direttori sono destinati a capo delle circoscrizioni doganali ed hanno sede nelle dogane di 1° ordine della 1ª classe. Un direttore è posto a capo dell'ufficio centrale di revisione delle scritture gabellarie.

Art. 3.

I commissari di 1ª e di 2ª categoria sono di regola assegnati alle dogane di 1° ordine ed alle dogane più importanti di 2° ordine della prima classe.

I commissari di prima categoria hanno la direzione delle dogane nelle quali vengono destinati quando a capo di esse non si trovi un direttore. Allorquando in una di tali dogane sieno destinati più commissari di prima categoria, avrà le funzioni di capo quello di classe più elevata ed a parità di classe quello più anziano.

Art. 4.

I ricevitori sono destinati nelle dogane di 1° ordine, in quelle di 2° ordine prima classe e nelle più importanti di 2° ordine della seconda classe.

Essi si distinguono in principali e secondari secondo che si trovino assegnati a dogane principali od a dogane secondarie.

Il ricevitore è capo della dogana ove non sia destinato un direttore od un commissario di prima categoria.

Nelle dogane di 1° ordine della prima classe, sono di regola assegnati ricevitori di prima o di seconda classe.

Art. 5.

I cassieri sono destinati nelle dogane nelle quali per il servizio delle riscossioni non sia sufficiente l'opera del ricevitore.

I magazzinieri sono assegnati alle dogane di 1° ordine.

Gli ufficiali, i volontari e gli aiutanti sono destinati a prestare servizio nelle dogane di 1° ordine e nelle dogane di 2° ordine rette da commissari o da ricevitori.

Gli agenti subalterni possono essere destinati in qualunque dogana.

Le visitatrici sono assegnate alle dogane di confine ed ai posti di osservazione.

Art. 6.

Nelle dogane di 2° ordine della terza classe o della seconda classe di minor importanza, le funzioni di ricevitore sono affidate ad un maresciallo o ad un brigadiere del personale del contingente speciale della guardia di finanza.

I posti di osservazione sono retti da marescialli o da brigadieri del predetto contingente.

Art. 7.

I marescialli ed i brigadieri del contingente speciale della guardia di finanza sono anche assegnati alle dogane per servizi interni e di sorveglianza e possono essere pure incaricati della reggenza di sezioni doganali.

Le guardie di finanza che prestano servizio di sorveglianza nelle dogane e nei luoghi in cui si compiono operazioni doganali dipendono, agli effetti del servizio medesimo, dalle dogane, secondo le disposizioni del regolamento di servizio della R. guardia di finanza.

Art. 8.

Il capo della dogana assegna agli impiegati ed ai volontari i servizi che devono disimpegnare, tenendo conto del loro grado e della loro attitudine; per occorrenze straordinarie può però applicarli a servizi diversi da quelli inerenti al grado cui appartengono.

Ogni impiegato è tenuto a curare nella propria sfera di azione il regolare e sollecito andamento dei servizi, conciliandoli, in quanto sia possibile, coi bisogni dei traffici e coi riguardi dovuti ai contribuenti.

Art. 9.

I funzionari posti a capo dei servizi sono responsabili insieme col personale dipendente delle mancanze da questo commesse e che essi, avendone il mezzo, non abbiano scoperto od abbiano omesso di denunciare.

Ogni impiegato è tenuto a risarcire l'Amministrazione delle somme che per fatti ad esso imputabili non si fossero potute riscuotere in tutto od in parte.

TITOLO II.

Attribuzioni del personale

Del direttore.

Art. 10.

Il direttore di dogana dipende immediatamente dall'intendente di

finanza della Provincia in cui ha sede, ed è il capo della dogana di sua residenza; vi ha la suprema direzione del servizio ed è responsabile del buon andamento del medesimo.

Oltre gli incarichi che gli sono affidati come capo dell'ufficio di sua residenza, deve esercitare l'alta sorveglianza sulle altre dogane poste nella circoscrizione a lui assegnata. Visita queste dogane ogni qualvolta ne riconosca il bisogno, ed in ogni caso dovrà periodicamente visitare quelle rette da commissari o da ricevitori e le altre rette da sottufficiali della guardia di finanza designate dal Ministero delle finanze, il numero delle volte dal medesimo stabilito; si tiene informato del modo con cui vi procedono i servizi e procura d'imprimervi un buon indirizzo, sia con ammaestramenti verbali e sia, ove occorra, con disposizioni concrete.

Riscontra anche i servizi di Cassa e si assicura che tutte le somme riscosse abbiano un esito regolare,

Nelle visite alle dogane della circoscrizione può farsi coadiuvare da commissari di 1ª categoria.

Indipendentemente dalle visite eseguite dal direttore della circoscrizione le dogane rette da sottufficiali della guardia di finanza sono periodicamente visitate dagli ufficiali del corpo i quali comunicano al direttore di circoscrizione, per i provvedimenti di competenza, i rilievi che hanno occasione di fare sul servizio doganale.

Art. 11.

Nella dogana di sua residenza il direttore esercita una continua vigilanza sulle Casse tenute dal ricevitore e dai cassieri per la custodia del denaro, si assicura che siano regolarmente eseguiti i versamenti in tesoreria, ed ha la responsabilità stabilita dall'art. 67 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sulla contabilità dello Stato, pei danni risultanti all'amministrazione in causa di negligenze che egli non avesse scoperte o denunciate in tempo.

La stessa vigilanza deve esercitare, personalmente od a mezzo dei commissari che lo coadiuvano, sulle Casse delle dogane della circoscrizione alle quali è preposto un ricevitore.

Nelle dogane rette da sottufficiali della guardia di finanza la vigilanza alle Casse è esercitata dai superiori del corpo.

Art. 12.

Il direttore, scoprendo mancanze di denaro nelle verifiche di Cassa ai contabili della dogana in cui ha sede o delle altre dogane della circoscrizione, ne riferirà subito all'Intendenza di finanza rispettiva per gli opportuni provvedimenti. In questo caso egli potrà sostituire nelle attribuzioni di Cassa l'impiegato a cui carico sta il difetto, con altro meritevole di sua fiducia, il quale non potrà restare in carica oltre un mese se non sia funzionario provvisto di cauzione.

Art. 13.

Il direttore deve procedere nella dogana in cui risiede e, in occasione di visita, in quelle della sua circoscrizione non dirette da commissari, alla ricognizione, almeno una volta all'anno, delle stampe soggette a rigoroso rendiconto, nonchè dei piombi, delle lamine ed altri contrassegni esistenti presso il ricevitore e presso gli uffici di scrittura e di visita, esponendone i risultati in apposito verbale e promuovendo, nei casi di differenze, dalla competente Intendenza i provvedimenti necessari.

Per tale ricognizione può delegare un impiegato di sua fiducia.

Nelle dogane rette da sottufficiali della guardia di finanza non visitate periodicamente dai direttori, procedono alla ricognizione suddetta gli ufficiali del corpo, i quali trasmettono i verbali delle verificazioni ai direttori della circoscrizione.

Art. 14.

Il direttore riceve i reclami del pubblico e di concerto coi capi di servizio prende gli opportuni provvedimenti. D'accordo coi capi di servizio interessati risolve i dubbi che sorgono tanto per l'applicazione della tariffa, quanto per l'eseguimento delle formalità riguardanti il movimento delle merci e le scritture doganali.

Sorgendo divergenze è sempre prevalente il parere del direttore. I capi di servizio però che fossero d'avviso diverso, avranno facoltà di far pervenire per via gerarchica il loro parere al Ministero.

Art. 15.

Spetta al direttore:

a) destinare i commissari, i magazzinieri ed i cassieri ai vari reparti e sezioni in cui fosse divisa la dogana e designare il personale che deve prestare la propria opera presso i singoli capi di servizio, con obbligo di dare partecipazione al Ministero delle destinazioni riguardanti i cassieri;

b) distaccare temporaneamente e per sopperire ad urgenti necessità di servizio, impiegati da una ad altra dogana della circoscrizione, informandone le Intendenze di finanza delle Provincie nelle quali hanno luogo i movimenti;

c) fare ed ordinare controvisite, firmando nel primo caso le relative dichiarazioni o bollette;

d) designare con ordine scritto l'impiegato o l'agente che deve curare la custodia e la vigilanza dei locali di ufficio e dei magazzini, salvo quanto è di attribuzione dei magazzinieri, e che deve custodire le chiavi della dogana, stabilendo le norme per la visita giornaliera dei detti locali a scopo di assicurarsi che non vi siano pericoli di incendio o di furti;

e) amministrare le somme riscosse per spese di ufficio;

f) firmare la corrispondenza epistolare, salve le eccezioni di cui all'art. 36.

Art. 16.

Il direttore carteggia direttamente col Ministero per tuttociò che riguarda le questioni di tariffa e di classificazione di merci, l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni doganali, la sistemazione del servizio interno delle dogane della sua circoscrizione ed in tutti i casi di urgenza o di particolari incarichi ricevuti dal Ministero.

Carteggia con le Intendenze di finanza delle Provincie cui appartengono le dogane predette, per tutto ciò che riguarda la parte disciplinare e gli altri affari deferiti alla competenza dell'Intendenza.

Carteggia inoltre con tutti i capi delle altre dogane e, per ciò che concerne il servizio, con le autorità che risiedono nei luoghi in cui si trovano dogane della sua circoscrizione.

Art. 17.

È data facoltà al direttore:

a) di sanare, senza alcuna conseguenza, le differenze di quantità riscontrate fra le merci e le indicazioni delle liste di carico per le spedizioni in esenzione di visita a mezzo della ferrovia, quando tali differenze siano evidentemente attribuibili a fenomeni naturali e si trovino intatte le chiusure doganali dei carri e quando, nel caso previsto dall'art. 183, 2° comma, del regolamento doganale, risulti in modo indubbio che le differenze provengano da errori nei documenti di spedizione o nel carico delle merci nei luoghi di provenienza e siano trovati intatti anche i bolli delle dogane estere; è fatta eccezione a tale facoltà quando trattasi di differenze accertate nella spedizione di liquidi, per le quali la deliberazione viene riservata al Ministero;

b) di sanare, senza conseguenze di sorta, le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali, riscontrate sui colli spediti in esenzione di visita con la bolletta di cauzione, quando venga escluso ogni sospetto di manomissione o sostituzione di colli;

c) di prescindere dalla compilazione del verbale di contravvenzione per le differenze di peso, attribuibili a fenomeni naturali, riscontrate di fronte a bollette di cauzione per merci spedite con verifica, quando sia escluso il sospetto di avvenuta sottrazione, fermo però l'obbligo del pagamento del dazio sulla intera quantità indicata nel risultato di visita della bolletta di cauzione;

d) di sanare senza limite di somma le differenze in meno in

confronto delle dichiarazioni di entrata, di cauzione e di introduzione in deposito e di prescindere dall'accertamento di contravvenzioni nelle quali l'importo dei diritti, cui è proporzionata la multa, non superi lire venti;

e) di prescindere dall'accertamento delle contravvenzioni disciplinari, quando il minimo della multa non ecceda le lire venti;

f) di sanare le eccedenze di quantità, rispetto alle bollette di lasciapassare o di cauzione, nelle merci nazionali giunte in cabotaggio, quando siano attribuibili ai mezzi od ai modi di accertamento delle quantità, purchè non siavi dubbio sulla origine o provenienza della merce, ed in ogni modo la eccedenza non superi il 2 per cento;

g) di non dare seguito alle contravvenzioni elevate per merci non dichiarate o dichiarate inesattamente da viaggiatori o da persone che hanno trasportato la loro residenza nel Regno, e ciò senza limite alcuno;

h) di sanare la mancanza del visto a bordo sui riscontrini delle bollette di lasciapassare o di riesportazione di merci estere quando, entro un congruo termine da concedersi dal direttore, sia fornita la prova dell'arrivo delle merci all'estero, mediante certificati delle dogane o degli agenti consolari italiani del luogo di arrivo;

i) di concedere di volta in volta e con effetto permanente, quando ne sia riconosciuto il bisogno, il permesso di scarico nottetempo di merci esenti da dazio di importazione che siano alla rinfusa e di facile riconoscimento;

l) di autorizzare di caso in caso, con annotazione sulle bollette, spedizioni in cabotaggio su piroscafi che debbono approdare in qualche porto estero diverso da quelli già ammessi dal Ministero quando si tratti di merci nazionali, inconfondibili con quelle estere ovvero quando con la descrizione nelle bollette, con campioni o con contrassegni sia provveduto alla sicura identificazione delle merci;

m) di autorizzare la vidimazione di manifesti di partenza valevoli per più viaggi fino a tre mesi per bastimenti di portata superiore alle 20 tonnellate i quali compiano operazioni nei limiti stabiliti dall'art. 148 del regolamento doganale;

n) di permettere la emissione di duplicati di bollette d'importazione ed esportazione temporanea emesse dalle dogane della sua circoscrizione, purchè non si tratti d'importazioni temporanee di merci che possono essere riesportate da dogane diverse da quella d'importazione ed i cui prodotti similari nazionali siano soggetti a dazio d'esportazione oppure di esportazioni temporanee di merci che possono essere reimportate da dogane diverse da quella d'esportazione.

Art. 18.

Il direttore, nel mese successivo alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, compila e trasmette direttamente al Ministero un rapporto sull'andamento del servizio in tutte le dogane della propria circoscrizione, seguendo le norme che saranno oggetto di speciali istruzioni ministeriali.

Un estratto di detto rapporto, per la parte che riguarda le dogane poste nelle varie Provincie della sua circoscrizione, lo invia ai rispettivi intendenti, ognuno dei quali, quando abbia osservazioni o proposte a fare in merito, trasmette lo estratto del rapporto con le necessarie informazioni al Ministero.

Art. 19.

Il direttore tratta personalmente gli affari che entrano nella sua sfera d'azione.

Per i lavori di trascrizione e d'ordine può farsi assistere da ufficiali, da volontari o da aiutanti.

Art. 20.

Ogni qualvolta il direttore venga a conoscere che da dogane comprese in altra circoscrizione non siano rettamente applicate le leggi, i regolamenti e le istruzioni doganali, deve darne immediato avviso al rispettivo direttore.

Se il parere del direttore che ha fatto il rilievo non venga accolto, il direttore stesso dovrà riferirne al Ministero.

Art. 21.

In casi d'assenza del direttore, le funzioni di questo vengono esercitate dal commissario di 1ª categoria di classe più elevata e più anziano, salvo che su proposta del direttore non venga diversamente disposto dal Ministero.

Art. 22.

Il direttore è sempre escluso da qualsiasi partecipazione alle multe.

È pure escluso da tale partecipazione il commissario che durante l'assenza o l'impedimento del direttore decida in via amministrativa delle contravvenzioni, firmando in tal caso: *Per il direttore.*

Del commissario di prima categoria.

Art. 23.

Il commissario di 1ª categoria è posto a capo dei servizi delle visite doganali e provvede al regolare compimento di tutte le operazioni prescritte per il movimento, la verifica e la classificazione delle merci presentate o dichiarate in dogana e per la liquidazione dei diritti doganali.

Deve disporre che le merci siano continuamente vigilate fino a che siano svincolate e ritirate dalla dogana.

Veglia al servizio delle merci che s'introducono nei depositi franchi.

È pure incaricato di assicurarsi che i bolli ai colli ed ai mezzi di trasporto, i contrassegni ai tessuti ed i contrassegni prescritti per i prodotti sottoposti a soprattassa di fabbricazione, vengano applicati regolarmente. È responsabile della custodia e conservazione dei contrassegni e del materiale che gli sono affidati.

Art. 24.

Il commissario delega, per il compimento di ogni operazione di visita, uno o più ufficiali, sovrintende alle visite e procede a controvisite sulle merci già da altri verificate. Può anche eseguire personalmente le visite, ma gli è vietato di associarsi nelle operazioni ad un dipendente ufficiale. Praticando controvisite, ne fa constare con la propria firma tanto sulla bolletta matrice, quanto sulla bolletta figlia.

Il commissario nel delegare gli impiegati alle visite può dare anche in iscritto, sulle dichiarazioni, particolari disposizioni sul modo di compiere le singole operazioni. Può anche ordinare che siano dagli impiegati compilati secondo i suoi criteri i risultati delle visite i quali in questi casi, verranno da lui firmati.

Il commissario sorveglia in special modo il servizio relativo alle merci visitate a riprese e quello dei riscontri e cura che il movimento delle dichiarazioni, delle bollette e degli altri documenti che occorrono nelle operazioni di visita avvenga con le dovute cautele.

In caso di assenza è sostituito di regola dall'ufficiale di classe più elevata e più anziano, quando il capo della dogana non creda di provvedere diversamente.

Art. 25.

Nel caso contemplato dal quarto comma dell'art. 15 della legge doganale, la responsabilità del commissario si limita alle controvisite ed alle visite da esso personalmente eseguite.

Art. 26.

Sono sotto l'immediata dipendenza del commissario capo del servizio visite, gli agenti della guardia di finanza addetti alla sorveglianza ed al movimento delle merci negli spazi doganali e gli agenti subalterni incaricati della piombatura dei carri e dei colli e del laminamento dei tessuti.

Art. 27.

Un commissario di prima categoria presso le principali dogane che sono sede di direttore ha lo speciale incarico di seguire e di studiare il movimento delle merci in rapporto con gli interessi industriali e commerciali e di sovraintendere al servizio delle statistiche doganali secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze.

Tale commissario viene designato dal Ministero delle finanze il quale potrà affidargli altri incarichi speciali.

Il direttore della rispettiva dogana potrà farsi coadiuvare dallo stesso commissario nei servizi di vigilanza e d'ispezione nella dogana in cui ha sede e nelle altre della circoscrizione.

Art. 28.

Quando il commissario di prima categoria è capo di dogana dipende immediatamente dal direttore della circoscrizione ed ha la direzione, la sorveglianza e la responsabilità dell'andamento di tutti i servizi.

Spetta quindi ad esso:

a) di destinare il personale ai vari servizi;

b) di eseguire controvisite sulle merci, firmando le relative dichiarazioni e bollette;

c) di esercitare una continua sorveglianza sulle casse tenute dal ricevitore e dai cassieri per la custodia del danaro, adempiendo alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 con obbligo di informare immediatamente il direttore della circoscrizione nei casi di mancanza di danaro o di altre irregolarità;

d) di procedere almeno una volta all'anno alla ricognizione delle stampe soggette a rigoroso rendiconto nonchè dei piombi, delle lamine e degli altri contrassegni esponendone i risultati in apposito verbale che trasmetterà al direttore della circoscrizione;

e) di decidere le contravvenzioni in sede amministrativa nei limiti delle facoltà che hanno i ricevitori.

Spettano inoltre al commissario capo di dogana le attribuzioni indicate all'art. 15 lettere *d*), *e*) ed *f*).

Esso non è dispensato dal cómpito di capo dei servizi delle visite, salva la ripartizione di tale cómpito con altri commissari di prima categoria che fossero assegnati alla dogana, osservando, in questo caso, le disposizioni che saranno date dal direttore capo della circoscrizione.

In caso di assenza del commissario capo della dogana ne assume le funzioni altro commissario di prima categoria ed in mancanza di questo il ricevitore.

Art. 29.

Il commissario di prima categoria quando è capo di dogana ha facoltà:

a) di sanare senz'alcuna conseguenza le differenze di quantità riscontrate fra le merci e le indicazioni delle liste di carico per le spedizioni in esenzione di visita a mezzo della ferrovia, quando tali differenze siano evidentemente attribuibili a fenomeni naturali e si trovino intatte le chiusure doganali dei carri; è fatta eccezione a tale facoltà quando trattisi di differenze accertate nella spedizione di liquidi, per le quali la deliberazione viene riservata al Ministero;

b) di sanare senza conseguenze di sorta le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali riscontrate sui colli spediti in esenzione di visita con la bolletta di cauzione quando siano trovati intatti i bolli doganali e sia escluso ogni sospetto di manomissione o sostituzione di colli;

c) di prescindere dalla compilazione del verbale di contravvenzione per le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali riscontrate di fronte a bollette di cauzione per merci spedite con verifica, quando sia escluso il sospetto di avvenuta sottrazione, fermo però l'obbligo del pagamento del dazio sulla intera quantità indicata nel risultato di visita della bolletta di cauzione;

d) di prescindere dall'accertamento delle contravvenzioni per eccedenze di quantità riscontrate di fronte a bolletta di cauzione per merci spedite con verifica, quando sia esclusa la possibilità di sostituzione;

e) di sanare senza limite di somma le differenze in meno in confronto delle dichiarazioni di entrata, di cauzione e di introduzione in deposito e di prescindere dall'accertamento di contravvenzioni nelle quali l'importo dei diritti, cui è proporzionata la multa, non superi le lire venti;

f) di prescindere dall'accertamento di contravvenzioni disciplinari quando il minimo della multa non ecceda le lire venti;

g) di non dare seguito alle contravvenzioni elevate per merci non dichiarate o dichiarate inesattamente da viaggiatori o da persone che hanno trasportato la loro residenza nel Regno, e ciò senza limite alcuno.

Del commissario di seconda categoria.

Art. 30.

Il commissario di seconda categoria ha l'incarico del servizio delle scritture riguardanti i registri doganali e le corrispondenti bollette ed è responsabile della loro precisione e della loro custodia.

Si assicura della regolarità dei manifesti, delle liste di carico, delle dichiarazioni e di tutti i documenti che devono esservi posti a corredo.

Vigila nell'interesse della finanza la gestione dei depositi delle merci nei magazzini di proprietà privata e nei magazzini generali e ne tiene le chiavi e le scritture. Questi incarichi nelle dogane o sezioni, nelle quali non sono assegnati magazzinieri, sono affidate al commissario di seconda categoria anche per quanto riguarda le merci depositate nei magazzini di temporanea custodia ed in quelli dati in affitto dalla dogana.

Dà i permessi d'imbarco, sbarco e trasbordo.

Rilascia le dichiarazioni di *nulla osta* allo svincolo delle cauzioni dopo essersi accertato, sotto la propria personale responsabilità, dell'esito regolare delle operazioni.

Art. 31.

Spetta di regola al commissario di seconda categoria di attendere personalmente all'appuramento dei registri e dei relativi documenti, curando che le merci inscrittevi abbiano avuto esito nei termini prescritti e provvedendo in caso contrario per la riscossione dei diritti e per l'accertamento delle contravvenzioni.

Esso deve anche vigilare a che siano regolarmente applicate le disposizioni della legge sul bollo per le polizze di carico, le lettere di vettura e gli altri documenti e che tutti i diritti di bollo, di magazzinaggio, ecc., riscossi direttamente dagli impiegati addetti alle scritture, vengano ogni sera concentrati e versati al cassiere delegato a riceverli.

Il Commissario distribuisce i lavori fra gli impiegati dipendenti e dà a questi le particolari istruzioni sul modo di eseguirli. Sorgendo contestazioni sull'accettazione di documenti o nell'adempimento in genere dei servizi di sua competenza, il commissario, quando l'interesse del servizio lo richieda, può risolverle secondo i suoi criteri firmando in tal caso i documenti relativi.

Art. 32.

Il commissario di 2ª categoria esercita le funzioni di controllore alla Cassa dei depositi tenuta dal ricevitore della dogana e ne ha la seconda chiave. Tali funzioni possono essere affidate ad altro impiegato dal direttore della circoscrizione.

Il commissario di 2ª categoria controlla la gestione degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto ed accerta la corrispondenza dei rendiconti dei bolli e contrassegni doganali con le risultanze dei registri di riscossione.

Attesta col proprio *visto* sui conti periodici a danaro, che devono formare i ricevitori, la concordanza fra le somme descritte nei detti

conti e quelle che dalle scritture doganali risultano effettivamente riscosse.

Attesta altresì nei conti dei ricevitori principali la corrispondenza fra le somme che vi sono descritte e quelle che risultano dalle scritture della dogana principale e dai conti dei ricevitori che ne dipendono.

In mancanza del commissario di 2ª categoria, ne esercita le funzioni l'ufficiale di classe superiore ed a parità di classe il più anziano quando il capo della dogana non creda di provvedere diversamente.

Del ricevitore.

Art. 33

Il ricevitore è specialmente incaricato di riscuotere le somme che per qualsiasi titolo sono pagate all'Amministrazione, assumendone la responsabilità.

È anche incaricato, e ne è responsabile, dei lavori di contabilità e pure di quelli di statistica nelle dogane nelle quali non siano assegnati commissari.

Alla sua immediata dipendenza sono i cassieri; egli esercita una continua sorveglianza sulle riscossioni che per conto di lui e sotto la sua responsabilità fanno i cassieri medesimi.

Il ricevitore esercita anche le funzioni di archivista ed economo.

Nelle dogane presso le quali non siano sul ruolo assegnati funzionari speciali per i singoli rami di servizio (commissari e magazzinieri), le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari mancanti restano concentrate nel ricevitore.

Art. 34.

Il ricevitore ha la responsabilità per tutti i mobili ed attrezzi dell'ufficio e per la loro buona conservazione.

Egli ha anche la custodia e la responsabilità dei registri, delle stampe e dei contrassegni d'ogni specie dati in consegna alla dogana.

Art. 35.

Spetta al ricevitore:

a) accettare le fideiussioni che si devono prestare per le merci spedite con bolletta di cauzione e per quelle destinate al deposito od autorizzare i cassieri dipendenti ad accettarle sotto la sua responsabilità;

b) fare i pagamenti che gli venissero ordinati, osservando le cautele all'uopo stabilite dall'art. 57 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sulla contabilità dello Stato;

c) amministrare la Cassa delle somme depositate;

d) redigere i processi verbali di contravvenzione e custodire gli oggetti sequestrati;

e) curare la vendita delle merci abbandonate e l'erogazione delle somme ricavate, nei modi stabiliti dal regolamento doganale;

f) rilasciare il *nulla osta* allo svincolo delle cauzioni dei cassieri che cessano dalle loro funzioni.

Art. 36.

I ricevitori delle dogane principali concentrano presso di sè i conti ed i relativi introiti ed i lavori di contenzioso dei ricevitori delle dogane aggregate, come pure i conti degli stampati e del materiale e gli inventari dei mobili.

Anche quando a capo della dogana vi sia un direttore od un commissario di 1ª categoria, il carteggio riguardante tali affari è sempre tenuto dal ricevitore il quale, per la contabilità, gli affari contenziosi - escluse le trattazioni di massima - i rendiconti del materiale e degli stampati e gli inventari dei mobili, corrisponde direttamente con l'Intendenza di finanza e con le dogane aggregate.

Il ricevitore deve pure provvedere perchè nei termini fissati siano inviate all'ufficio centrale di revisione le scritture della dogana di sua residenza e delle dogane aggregate.

Art. 37.

Quando il ricevitore è capo di dogana dipende immediatamente dal direttore della circoscrizione ed ha la direzione, la sorveglianza e la responsabilità di tutti i servizi con le attribuzioni di cui agli articoli 15, lettere *d)* ed *e)*, e 28, lettere *a)* e *b)*, e le facoltà di cui all'art. 29, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*.

Del cassiere.

Art. 38.

Il cassiere dipende immediatamente dal ricevitore e sotto il riscontro di lui riscuote i proventi doganali, dandone ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti.

Egli non può effettuare alcun pagamento.

La responsabilità contabile del cassiere viene a cessare col regolare versamento delle somme riscosse al ricevitore da cui dipende.

Tale versamento deve eseguirsi giornalmente od in altro tempo da stabilirsi con disposizione scritta del capo della dogana sempre a condizione che non abbia a rimanere in Cassa una somma eccedente la cauzione del contabile.

Art. 39.

Nelle dogane divise in più sezioni, il capo della dogana può disporre che, in luogo del ricevitore, il cassiere dell'ufficio centrale concentri presso di sè, giorno per giorno, le somme riscosse dagli altri cassieri e ne faccia, giornalmente, un solo versamento.

I cassieri di tali dogane possono essere autorizzati dalla Intendenza di finanza, sopra conforme proposta del capo della dogana, ad effettuare direttamente nella tesoreria in luogo il versamento giornaliero degli introiti a nome del ricevitore.

Del magazziniere.

Art. 40.

Il magazziniere è incaricato di custodire le merci introdotte nei magazzini doganali tanto di temporanea custodia quanto di diretta custodia e di tenere le chiavi e le scritture tanto pei magazzini ora detti, quanto per quelli dati in affitto dalla dogana, esistenti nel recinto al quale il magazziniere è assegnato.

Per la custodia delle merci in temporanea o diretta custodia, il magazziniere subentra di fronte all'Amministrazione in tutti gli obblighi che verso i depositanti civilmente incombono alla dogana nella sua qualità di depositaria, salva la responsabilità che spetta ai facchini di dogana a termini dell'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 4 dicembre 1864, n. 246, modificato con successivo R. decreto 5 aprile 1877, n. 3794.

La responsabilità del magazziniere o dei facchini doganali si limita, per le merci introdotte in temporanea custodia e chiuse in colli, alla consegna dei medesimi in condizioni esterne eguali a quelle in cui furono accettati ed alla loro identità per marche, numeri e peso lordo.

La responsabilità del magazziniere viene a cessare quando avendo avuto termine tutti i depositi verificatisi nella sua gestione, tanto per consegna dal precedente magazziniere, quanto per successive immissioni, il capo della circoscrizione attesti formalmente che non vennero presentati reclami da parte del commercio contro di lui, e che non esistono pendenze passive a carico dello stesso, e ciò dopo che l'ufficio centrale di revisione delle scritture gabellarie abbia accertata la regolarità delle scritture dei magazzini fino al momento della consegna al successore.

Per quanto concerne il servizio interno dei magazzini i facchini sono sotto la immediata dipendenza del magazziniere.

In caso di assenza o di impedimento del magazziniere, lo sostituisce l'impiegato designato dal capo della dogana.

Art. 41.

Spetta al magazziniere, pei depositi in magazzini di temporanea e di diretta custodia:

a) di curare la distribuzione delle merci nei locali di deposito e di promuovere gli opportuni provvedimenti nei casi di disperdimento o di deterioramento;

b) di respingere le merci che per il loro stato o la loro specie non fossero ammissibili nei magazzini;

c) di attestare la data d'introduzione delle merci per gli effetti dei diritti di magazzinaggio;

d) di proporre in tempo le riparazioni che si rendessero necessarie ai magazzini perchè le merci non abbiano a soffrire detrimento;

e) di promuovere i provvedimenti relativi alle merci per le quali siano scaduti i termini di deposito.

Degli ufficiali.

Art. 42.

Gli ufficiali incaricati del servizio delle visite attendono alle operazioni di visita ed alla sorveglianza sulle merci dichiarate e presentate in dogana, attenendosi alle istruzioni del commissario preposto al detto servizio.

Essi non possono intraprendere alcuna verificazione di merci se non vi sono di volta in volta delegati dal commissario medesimo o da chi ne fa le veci.

Eccezioni a questa regola non sono ammesse se non per disposizione del Direttore generale delle gabelle.

Art. 43.

Gli ufficiali incaricati del servizio delle scritture attendono alla tenuta dei registri e dei relativi documenti, ai lavori di contabilità e di statistica.

Possono anche essere incaricati di lavori di contenzioso e di corrispondenza epistolare.

Art. 44.

Gli ufficiali dipendono immediatamente dal capo di servizio che presiede al lavoro al quale sono addetti.

Nelle sezioni doganali staccate dall'ufficio principale nelle quali non fosse assegnato un commissario, la direzione dei servizi è di regola affidata all'ufficiale di classe superiore più anziano.

Dei volontari.

Art. 45.

I volontari attendono specialmente ai lavori di contabilità, di statistica e di copiatura. Possono anche essere incaricati della tenuta dei registri doganali e di altri lavori richiesti dai rispettivi capi di servizio.

Degli aiutanti.

Art. 46.

Gli aiutanti prestano servizi sussidiari a quelli propri degli ufficiali, limitatamente ai lavori di scrittura, alle verificazioni di merci voluminose e di facile riconoscimento ed in genere alle incombenze di più agevole esecuzione, secondo le disposizioni dei rispettivi capi di servizio.

Dei sottufficiali della guardia di finanza funzionanti da ricevitore o reggenti posti di osservazione o sezioni doganali.

Art. 47.

I marescialli e brigadieri del contingente speciale della guardia di finanza, incaricati di esercitare le funzioni di ricevitore, hanno tutte le attribuzioni e i doveri propri dei ricevitori.

I marescialli e brigadieri incaricati di reggere posti di osservazione o sezioni doganali, dipendono dai capi delle dogane alle quali i posti di osservazione o le sezioni appartengono.

Dei sottufficiali incaricati dei servizi interni.

Art. 48.

I marescialli e brigadieri del contingente speciale della guardia di finanza che vengono assegnati per i servizi interni alle dogane di maggiore importanza, hanno specialmente l'incarico di assistere al movimento delle merci, agli imbarchi, al carico ed allo scarico.

Degli agenti subalterni e delle visitatrici.

Art. 49.

Gli agenti subalterni sono incaricati della apposizione dei bolli e contrassegni doganali, dell'assistenza all'apertura e ricomposizione dei colli per la visita, della visita ai bagagli, della visita sulle persone di sesso maschile e della pulizia e custodia dei locali di dogana.

Devono pure prestarsi all'eseguimento di tutti gli altri bassi servizi inerenti al funzionamento dell'ufficio cui sono assegnati.

Essi dipendono dal capo del servizio al quale sono ordinati.

Art. 50.

Le visitatrici sono destinate alla visita personale delle donne.

Dipendono dal capo del servizio visite o da chi ne fa le veci.

Art. 51.

Gli agenti della guardia di finanza, in servizio presso le dogane gli agenti subalterni e le visitatrici non possono eseguire le visite personali senza un ordine speciale del capo del servizio visite o di chi ne fa le veci. Tale ordine non verrà dato se non nel caso di fondato sospetto.

TITOLO III.

Indennità al personale

Art. 52.

Ai cassieri ed ai ricevitori i quali non siano capi di dogana o provvedano direttamente ai servizi di Cassa, è accordato un assegno a titolo d'indennità per maneggio di danaro nella misura stabilita con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

Con la stessa modalità sono stabiliti gli assegni ai direttori di dogana per indennità di giro e quelli ai capi delle dogane per le spese d'ufficio.

Art. 53.

Gli impiegati, i volontari, i sottufficiali del contingente speciale della guardia di finanza, gli agenti subalterni e le visitatrici che prestano servizi doganali durante la notte per assistere alla partenza od all'arrivo dei treni ferroviari, dei piroscafi, dei corrieri ecc., o per operazioni relative a viaggiatori e per altre il compimento delle quali è consentito normalmente in tempo di notte dalle disposizioni doganali, ricevono un'indennità nella misura seguente:

a) per gli impiegati ed i volontari:

1° sino a 3 ore:

senza oltrepassare la mezzanotte L. 1; oltrepassando la mezzanotte, o dalla mezzanotte al mattino, L. 1.50;

2° oltre 3 e fino a 6 ore:

senza oltrepassare la mezzanotte, L. 1.50; oltrepassando la mezzanotte, o dalla mezzanotte al mattino, L. 2;

3° più di 6 ore o per l'intera notturna L. 2.50 per quelle prestate nei mesi dall'aprile a tutto settembre; L. 3 negli altri mesi;

per i servizi limitati alle prime od ultime due ore della notturna, l'indennità da corrispondersi sarà di L. 0.50 all'ora;

b) per i sottufficiali del contingente speciale della guardia di finanza, gli agenti subalterni e le visitatrici:

la metà dell'indennità stabilita per gli impiegati ed i volontari.

È considerato quale servizio in tempo di notte quello prestato:

dalle ore 18 alle ore 6 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre;

dalle ore 19 alle ore 5 negli altri mesi.

Qualora l'orario normale giornaliero della dogana si prolungasse oltre le suindicate ore della sera od anticipasse su quelle del mat-

tino, non verrà considerato come servizio notturno agli effetti dell'indennità quello compiuto entro il detto orario normale.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni inferiori a mezz'ora e si calcolano come ora quelle superiori.

Art. 54.

Nelle dogane nelle quali per la durata e la natura dei servizi debbano essere stabiliti dei turni fra gli impiegati, volontari ed agenti, essi saranno determinati con norme da impartirsi dal direttore di dogana della circoscrizione.

Allorquando per straordinarie esigenze generali del servizio necessiti di ordinare agli impiegati, ai volontari ed agli agenti, di prestare la loro opera oltre l'orario della dogana od oltre i turni stabiliti potrà essere accordato un compenso per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora, di L. 0.75 agli impiegati ed ai volontari e di L. 0.40 ai sottufficiali del contingente speciale della guardia di finanza ed agli agenti subalterni, escluso il cumulo con l'indennità stabilita pel servizio notturno.

Però lo stesso servizio prestato in ore notturne sarà compensato per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora, con L. 1 agli impiegati ed ai volontari e con L. 0.50 per i sottufficiali del contingente speciale della guardia di finanza e per gli agenti subalterni.

I servizi straordinari da retribuirsi a norma del presente articolo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Ministero.

Art. 55.

Agli impiegati ed agenti delegati a prestar servizio, nell'interesse di terzi, fuori dal circuito doganale od oltre l'orario normale, saranno corrisposte le indennità stabilite dal Ministero delle finanze a carico delle persone o degli enti nel cui interesse il servizio è eseguito.

Art. 56.

Gli impiegati e gli agenti subalterni destinati in disagiata residenza od a servizi disagiati, ricevono una indennità annua individuale che varia, a seconda degli uffici, tra i seguenti limiti:

da L. 150 a L. 450 per gli impiegati di 1ª e di 2ª categoria;
da L. 100 a L. 300 per gli impiegati di 3ª categoria;
da L. 60 a L. 180 per gli agenti subalterni.

Con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti saranno indicati gli Uffici pei quali è concessa la indennità, nonchè l'ammontare della medesima.

Agli impiegati ed agenti subalterni destinati alle dogane internazionali poste in territorio estero è corrisposta, indipendentemente da altre indennità concesse per titolo diverso, un'indennità annua individuale nella misura seguente:

L. 450 per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria;
L. 300 per gli impiegati di 3ª categoria;
L. 180 per gli agenti subalterni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 12 maggio 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gallo (Caserta).

SIRE!

Da un'inchiesta eseguita nello scorso anno nel comune di Gallo fu constata l'assoluta insufficienza di tutti i servizi pubblici.

Tanto nel capoluogo che nella frazione l'acqua potabile non basta ai bisogni della popolazione.

Le strade interne sono ridotte impraticabili.

Le scuole hanno sedi inadatte e antigieniche, e, benchè siansi da vari anni iniziate le pratiche per la costruzione di un edificio scolastico, non si è finora dato alcun principio di esecuzione al progetto.

La pubblica illuminazione, impiantata da un R. commissario, fu soppressa e tutto il materiale è distrutto.

L'igiene, la polizia urbana e rurale non sono oggetto di nessuna cura per parte dell'Amministrazione; i servizi relativi non esistono affatto.

Il cimitero non ha riquadri nè cippi. Il trasporto dei cadaveri della frazione avviene in forma indecorosa.

L'assistenza medica, specialmente nella frazione, è insufficiente. Non vi è farmacia e fu soppresso l'armadio farmaceutico.

Si aggiunga a tutto ciò che i locali dell'ufficio comunale sono insufficienti e sprovvisti di arredi, che non è ordinato l'archivio, che la tesoreria procede senza controlli di sorta.

Varie liti furono iniziate e sostenute senza serio fondamento, al solo scopo di rendere possibili frequenti viaggi di amministratori alle sedi giudiziarie.

In seguito alla contestazione di tali addebiti, aveva promesso il Consiglio di porre riparo alle irregolarità, ma a nulla fu provveduto; anzi, per lungo periodo, non fu possibile convocare nè la Giunta nè il Consiglio, tanto che il prefetto dovette affidare a un commissario la provvisoria gestione dell'azienda. Solo così fu possibile ottenere la riunione del Consiglio e far da esso deliberare in ordine alle più gravi deficienze rilevate dall'inchiesta.

Ma l'opera iniziata non fu proseguita e tutto rimane nel più assoluto abbandono. Gli amministratori divisi da animosità e da lotte personali, non hanno volontà nè attitudine per riorganizzare i servizi, ciò che può solo attenersi a mezzo di un commissario straordinario, come anche ritenne il Consiglio di Stato in adunanza del 6 corrente.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di V. M. lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gallo, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Attilio Mascolini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 maggio 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Terranova Pausania (Sassari).

SIRE!

Un'inchiesta ha messo in luce molte irregolarità e un generale disordine nell'Amministrazione comunale di Terranova Pausania.

Danni rilevanti provennero al Comune da trascuranze commesse nella cessione dell'esattoria all'attuale esattore per parte degli eredi del defunto titolare del servizio, e nella impresa assunta per dar lavoro ai contadini.

Altra notevole perdita arrecò al Comune il ritardo frapposto nel riappalto del dazio consumo allo scadere del decorso quinquennio.

Si diedero compensi indebiti all'ex-segretario comunale.

Nell'erogazione delle spese e nell'esecuzione dei lavori non si osservano le prescritte norme contabili e non si domandano sempre le occorrenti autorizzazioni; si fa fronte a spese facoltative con somme stanziate per spese obbligatorie; si abusa del sistema degli storni, tanto che il bilancio, alla fine dell'esercizio, nulla più conserva della sua fisionomia originaria.

Disordinatissimi sono gli uffici e deficienti i pubblici servizi (spazzamento, trasporti funebri, illuminazione). Si estesero pressochè alla generalità degli abitanti il servizio sanitario e la distribuzione gratuita dei medicinali.

Si abbandonarono liti dalle quali il Comune avrebbe potuto ripromettersi qualche vantaggio finanziario, ed altre furono assunte per mire esclusivamente partigiane.

Contestate le accuse, l'Amministrazione per alcuni addebiti non rispose, per altri non diede esaurienti giustificazioni; riusciti così vani i tentativi fatti per riparare con i mezzi ordinari ad un persistente sistema di trasgressione ed inosservanza delle leggi, ed al generale disordine della civica azienda, altro rimedio non resta che lo scioglimento di quel Consiglio comunale, come ha pur ritenuto nell'adunanza del 13 corrente il Consiglio di Stato.

Mi onoro, quindi, sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà lo schema del decreto che in tal senso provvede.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terranova Pausania, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. nob. avv. cav. Angelo Tamburini (1) è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

(1) Sostituito con R. decreto 2 giugno 1910 dal dott. Curti Giuseppe.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Châtelain uff. dott. Federico, consigliere di 4ª classe (L. 4000), nominato primo segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 4000).

Amministrazione provinciale.

Con decreto Ministeriale del 14 maggio 1910:

Santini uff. dott. Cirillo, consigliere delegato promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 8000).

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Capriotti Niso, alunno nominato segretario di 4ª classe (L. 2000).

Tafuri dott. Giovanni, segretario di 1ª classe in aspettativa per salute, richiamato a sua domanda in servizio.

Bedendo gr. uff. dott. Emilio, prefetto di 1ª classe a disposizione, collocato in aspettativa per ragioni di servizio.

Palumbo Cardella, ing. comm. Giuseppe, id. di 2ª id. id. id.

Orano dott. Massimo, segretario di 3ª classe, accettate le volontarie dissioni dall'impiego.

Amministrazione degli archivi di Stato.

Con decreto Ministeriale del 30 aprile 1910:

Pesenti Giovanni Battista, alunno di 2ª categoria a Milano, accettate le volontarie dimissioni.

Amministrazione di pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Santamaria Saverio, delegato di 3ª classe collocato in aspettativa a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Minicucci Cesare, applicato di 3ª classe, accettate le volontarie sue dimissioni dall'impiego.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'8 maggio 1910:

Scaraffia Giuseppe, tenente colonnello commissario, assume la reggenza della direzione di commissariato militare marittimo del 3° dipartimento dal 1° maggio 1910.

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Viterbo Francesco, tenente generale del genio navale, nominato presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi e membro ordinario del Consiglio superiore di marina dal 1° giugno 1910.

Lettieri Alfredo, maggior generale del genio navale, esonerato dalla carica di capo dell'ufficio tecnico esecutivo del Comitato per l'esame dei progetti di navi ed è nominato vice presidente del Comitato stesso, dal 1° giugno 1910.

Cuniberti Vittorio, id., membro ordinario del Comitato per l'esame dei progetti di navi, nominato capo dell'ufficio tecnico esecutivo del Comitato stesso dal 1° giugno 1910.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 17 corrente, in Castrignano, Torrechiara, Pastorello, provincia di Parma, sono stati attivati al servizio pubblico uffici fono-telegrafici di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 20 luglio 1910.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi

Servizio dei vaglia e dei titoli di credito

Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1909 (Esercizio 1909-910).

Debito.		**Credito.**	
Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese di dicembre 1909 . . . . L.	163,837,335 96	Per vaglia e titoli di credito di origine italiana, pagati nel mese di dicembre 1909 . . L.	169,140,019 67
Per vaglia e titoli di credito emessi nei mesi precedenti dell'esercizio 1909-910 . . . »	769,399,654 70	Per vaglia e titoli di credito, come sopra, pagati nei mesi precedenti dell'esercizio 1909-910 . . . . »	776,933,566 21
Somma a tutto il mese di dicembre 1909 L.	933,236,990 66		
Per vaglia e titoli di credito rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente. »	61,829,500 96	Importo dei vaglia e titoli di credito, come sopra, caduti in prescrizione al 30 giugno 1909 . . . . »	82,546 91
Somma complessiva del debito L.	995,066,491 62	Somma complessiva del credito L.	946,156,132 79

RIASSUNTO.

Debito . . . . L.	995,066,491 62
Credito . . . . »	946,156,132 79
Differenza . . . . . L.	48,910,358 83
Importo dei vaglia di origine estera pagati in Italia nel mese di dicembre 1909. (Credito dell'Amministrazione italiana verso quelle estere corrispondenti) . . . . L.	20,755,649 27
Differenza a debito a tutto dicembre 1909 . L.	28.154,709 56

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1910.

	AL 30 giugno 1909	AL 30 giugno 1910	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	501,264,812 96	421,122,302 05	— 80,142,510 91
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	414,642,687 86	(1) 422,727,029 29	+ 8,084,341 43
Insieme	915,907,500 82	843,849,331 34	— 72,058,169 48
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	618,777,573 36	630,023,247 97	— 11,245,674 61
Situazione del Tesoro	+ 297,129,927 46	+ 213,826,083 37	— 83,303,844 09

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 173,100,990.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1908-909	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	425,826,997 42	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	75,437,815 54	
			501,264,812 96

INCASSI (versamenti in Tesoreria)

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	244,717,303 43	1,968,335,007 08	2,213,052,310 51	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	735,327 76	183,199, 05	918,526 81	
	» III. - Movimento di capitali	4,057,483 36	167,391,104 13	171,448,587 49	
	» IV. - Partite di giro	5,637,027 11	60,996,645 11	66,633,672 22	
		255,147,141 66	2,196,905,955 37	2,452,053,097 03	2,452,053,097 03
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	1,168,500 —	109,495,500 —	110,664,000 —	
	Vaglia del Tesoro	290,112,354 46	1,937,845,804 96	2,227,958,159 42	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	129,450,000 —	129,450,000 —	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	192,845,204 69	248,641,172 68	441,486,377 37	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	450,191 51	15,509,130 95	15,959,322 46	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	19,000,000 —	138,000,000 —	157,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	500,000 —	7,995,744 81	8,495,744 81	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	35,000 —	448,223 14	483,223 14	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	16,577,836 37	156,976,717 87	173,554,554 24	
	Incassi da regolare	64 506,814 77	443,190,365 21	507,697,179 98	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	—	—	—	
		585,195,901 80	3,187,552,659 62	3,772,748,561 42	3,772,768,561 42
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486.	—	—	—	
	Legge 3 marzo 1898, n. 47 .	—	—	—	
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804.	—	—	—	
	Id. id. (art. 11)	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	133,920,851 77	258,211,916 53	392,132,768 30	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	19,747,046 38	19,747,046 38	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	20,213,771 27	152,037,823 61	172,251,594 88	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	68,664,869 81	6,381,926 22	75,046,796 03	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabibili del Tesoro	—	475 03	475 03	
	Diversi.	69,093,306 80	362,687,007 58	431,780,314 38	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto come sopra	225,520 —	3,434,450 —	3,659,970 —	
		292,118,319 65	802,500,645 35	1,094,618,965 —	1,094,618,965 —
				Totale . . .	7,820,685,436 41

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione di scrittura

AL 30 GIUGNO 1910. AVERE

Pagamenti	MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio — Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	421,434,386 27	1,835,988,552 82	2,257,422,939 09	
» II. - Costruzioni di ferrovie	1,145,898 68	14,803,935 35	15,949,834 03	
» III. - Movimento di capitali	11,833,615 46	160,232,723 53	172,071,338 99	
» IV. - Partite di giro	4,877,605 06	58,444,481 33	63,322,086 39	
	439,296,505 47	2,069,469,693 03	2,508,766,198 50	2,508,766,198 50
Decreti di scarico	20,154 40	26,588 22	46,742 62	
Decreti Ministeriali di prelevamento	—	26,544,000 —	26,544,000 —	26,590,742 62
in conto debiti di Tesoreria — Buoni del Tesoro	1,323,500 —	133,683,500 —	135,007,000 —	
Vaglia del Tesoro	294,261,067 39	1,937,456,655 20	2,231,717,722 59	
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	80,000,000 —	80,000,000 —	
Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	158,708,944 81	281,844,483 70	440,553,428 51	
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	—	19,747,046 38	19,747,046 38	
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	20,213,771 27	156,191,521 75	176,405,293 02	
Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	14,107,549 13	14,107,549 13	
Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	42,076 20	42,076 20	
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	75,220,509 56	77,725,180 54	152,945,690 10	
Incassi da regolare	44,334,740 89	462,982,369 99	507,317,110 88	
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	225,520 —	3,434,450 —	3,659,970 —	
	594,288,053 92	3,167,214,832 89	3,761,502,886 81	3,761,502,886 81
in conto crediti di Tesoreria — Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
Legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
Legge 31 dicembre 1907, n. 804	—	—	—	
Id. id. (art. 11)	—	—	—	
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	50,497,521 47	341,819,329 07	392,316,850 54	
Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	870,257 51	17,291,876 84	18,162,134 35	
Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	20,667,612 01	132,399,569 28	153,067,181 29	
Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	10,607,262 33	80,618,150 64	91,225,412 97	
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
Diversi	15,205,090 25	432,726,637 03	447,931,727 28	
Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
	97,847,743 57	1,004,855,562 86	1,102,703,306 43	1,102,703,306 43
			Totale dei pagamenti	7,399,563,134 36

(a) Fondo di cassa al 30 giugno 1910		
Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	323,933,706 09	
Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	97,188,595 96	
		421,122,302 05
Totale		7,820,685,436 41

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 173,100,990 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1909	Al 30 giugno 1910
Buoni del Tesoro	129,465,500 —	105,122,500 —
Vaglia del Tesoro	30,094,198 20	26,334,635 03
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	20,550,000 —	70.000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	230,151,953 57	231,084,902 43
Id. del Fondo culto id. id.	15,210,495 02	11,422,771 10
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	86,802,433 72	67,397,140 70
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	15,374,436 07	9 762,631 75
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	1,342,277 51	1,783,424 45
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	19,555,436 63	40,164,300 77
Incassi da regolare	34,786,802 64	35,166,871 74
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n 47	11,250,000 —	11,250,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 7 gennaio 1897, n. 9	24,194,040 —	20,534,070 —
Totale	618,777,573 36	630,023,247 97

Crediti di Tesoreria.

		Al 30 giugno 1909	Al 30 giugno 1910
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	Legge 8 agosto 1895, n. 486	80.000,000 —	80,000,000 —
	Legge 3 marzo 1898, n. 47	11,250,000 —	11,250,000 —
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804 (art. 10) .	60,000,000 —	60,000,000 —
	Id. id. (art. 11) .	1,316,920 —	1,316,920 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare		57,351,243 88	57,535,326 12
Id. del Fondo pel culto id. id.		19,818,670 87	18,233,758 84
Cassa depositi e prestiti id. id.		81,731,236 19	62,546,822,60
Altre Amministrazioni id. id.		45,710,878 24	61,889,495 18
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico		—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro		1,710,817 70	1,710,342 67
Diversi		31,558,880 98	47,710,293 88
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come sopra		24,194,040 —	20,534,070 —
Totale		414,642,687 86	422,727,029 29

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:
A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 30 giugno 1910, ascendeva a L. [illegible],614,640.66.
B) quello delle altre contabilità speciali che alla stessa data era di L. 1[illegible],43[illegible],319.58.

PROSPETTO degli incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno durante l'esercizio 1909-1910 comparati con quelli dell'esercizio precedente.

INCASSI	INCASSI			DIFFERENZE	
	Da luglio 1909 a tutto giugno 1910	Da luglio 1908 a tutto giugno 1909	Previsti per l'esercizio 1909-910	fra l'esercizio 1909-910 e l'eserc. 1908-909	tra i fatti e le previsioni del 1909-910
Entrata ordinaria.					
Categoria I. - *Entrate effettive*					
Redditi patrimoniali dello Stato	64,214,031 74	50,850,451 14	72,542,800 26	+ 13,393,630 60	— 8,298,718 52
CONTRIBUTI					
Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	180,053,620 38	180,481,724 55	183,104,873 16	— 428,104 17	— 3,051,252 78
Imposte dirette – Imposta sui redditi di ricchezza mobile	282,869,114 64	273,382,716 19	280,189,092 25	+ 9,486,398 45	+ 2,630,022 39
Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	262,778,803 16	242,185,033 67	248,878,761 89	+ 20,593,769 49	+ 13,900,038 27
Tasse sugli affari – Tassa sul prodotto del movimento a G. e P. V. sulle ferrovie	35,399,204 75	35,510,050 96	36,760,245 49	— 110,846 21	— 1,361,040 74
Tasse sugli affari – Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	1,804,027 07	1,132,535 68	1,086,770 09	+ 671,491 39	+ 717,256 98
Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	162,071,492 75	140,147,177 58	157,160,550 31	+ 21,924,315 17	+ 4,910,942 44
Tasse di consumo – Dogane e diritti marittimi	318,331,057 22	346,260,869 70	317,575,771 90	— 27,929,812 48	+ 755,285 32
Tasse di consumo – Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	33,909,177, 04	48,145,391 44	49,166,467 67	— 14,236,214 40	— 15,257,290 63
Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Napoli	—	—	—	—	—
Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Roma	20,771,089 41	2,866,371 40	3,945,529 —	+ 1) 17,904,718 01	+ 16,825,560 41
Privative – Tabacchi	289,653,973 93	274,762,154 83	282,367,292 12	+ 14,891,819 10	+ 7,286,681 81
Privative – Sali	85,380,001 98	80,415,845 76	84,191,570 76	+ 4,964,156 22	+ 1,188,431 22
Privative – Prodotto di vendita del chinino e proventi access.	2,457,640 88	2,262,231 90	2.956,651 29	+ 195,408 98	— 499,010 41
Privative – Lotto	91,648,944 57	85,778,844 67	90,199,996 62	+ 5,870,099 90	+ 1,448,947 95
Proventi servizi pubblici – Poste	105,820,712 65	96,299,771 36	100,224,693 78	+ 9,520,941 29	+ 5,596,018 87
Proventi servizi pubblici – Telegrafi	20,942,225 53	20,509,752 33	20,518,770 73	+ 432,473 20	+ 423,454 80
Proventi servizi pubblici – Telefoni	12,616,989 92	10,328,674 06	13,001,200 —	+ 2,288,315 86	— 384,210 08
Proventi servizi pubblici – Servizi diversi	31,271,873 88	29,920,921 58	30,960,411 09	+ 1,350,952 30	+ 311,462 79
Rimborsi e concorsi nelle spese	116,873,209 79	56,752,843 49	151,858,140 40	+ 60,120,366 30	— 34,984,930 61
Entrate diverse	61,335,460 57	52,323,316 58	35,018,069 84	+ 9,008,143 99	+ 26,313,390 73
Totale *Entrata ordinaria*	2,180,228,701 86	2,030,316,678 87	2,161,707,661 65	+ 149,912,022 99	+ 18,521,040 21
Entrata straordinaria.					
Categoria I. - *Entrate effettive:*					
Rimborsi e concorsi nelle spese	4,753,978 6	3,691,344 03	6,879,842 45	+ 1,062,634 13	— 2,125,864 29
Entrate diverse	27,949,117 95	17,951,041 16	16,535,078 33	+ 9,998,076 79	+ 11,414,039 62
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria	—	94 10	99 52	— 94 10	— 99 52
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	—	—	55 98	—	— 55 98
Capitoli aggiunti per resti attivi – Residui attivi diversi	120,512 54	566,762 61	109,580 77	— 446,250 07	+ 10,931 77
Categoria II.					
Costruzione di strade ferrate	918,526 81	44,610 75	30,201,155 75	+ 873,916 06	— 29,282,628 94
Categoria III. - *Movimento di capitali:*					
Vendita di beni ed affranc. di canoni	6,518,903 93	6,833,491 32	4,513,499 87	— 314,587 39	+ 2,005,404 06
Accensione di debiti	100,340,760 06	235,094,639 25	202,240,513 97	— 134,753,879 19	—101,899,753 91
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	8,547,482 81	9,574,606 84	13,169,143 88	— 1,027,124 03	— 4,621,661 07
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	510,000 —	490,000 —	510,000 —	+ 20,000 -	—
Uso temporaneo di disponibilità di Cassa	—	81,434,258 71	—	— 81,434,258 71	—
Partite che si compensano nella spesa.	21,061,455 70	14,370,387 09	34,132,046 65	+ 6,691,068 61	— 13,070,590 95
Prelev. sull'avanzo accertato col conto consunt. dell'eserc. 1905-6 e 1907-8	26,544,000 —	57,481,000 —	3,914,000 —	— 30,937,000 —	+ 22,630,000 —
Prelevam. leggi 15-4-1909 n. 188 e 4-7-1909 n. 421	—	—	26,544,000 —	—	— 26,544,300 —
Ricuperi diversi	2,036,540 51	1,870,453 67	1,961,218 19	+ 166,086 84	+ 75,322 32
Capitoli aggiunti per resti attivi	5,889,444 48	495,605 91	29,364,639 09	+ 5,393,838 57	— 23,475,194 61
Totale *Entrata straordinaria*	205,190,722 95	429,898,295 44	370,074,874 45	— 224,707,572 49	—164,884,151 50
Categoria IV. - *Partite di giro*	66,633,672 22	61,328,179 15	70,652,020 10	+ 5,305,493 07	— 4,018,347 88
Capitoli aggiunti	—	—	71,760 85	—	— 71,760 85
Totale	66,633,672 22	61,328,179 15	70,723,780 95	+ 5,305,493 07	— 4,090,108 73
Totale generale	2,452,053,097 03	2,521,543,153 46	2) 2602506317 05	— 69,490,056 43	—150,453,220 02

PROSPETTO dei pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno durante l'esercizio 1909-1910 comparati con quelli dell'esercizio precedente.

MINISTERI	PAGAMENTI			DIFFERENZE	
	dell'esercizio 1909-910	dell'esercizio 1908-909	previsti per l'esercizio 1909-910	tra i pagamenti del 1909-1910 e quelli del 1908-909	tra i fatti e le previsioni per l'eserc. 1909-910
Ministero del tesoro	952,984,095 14	1,107,778,129 21	1,000,100,965 30	— 154,794,034 07	— 47,116,870 16
Id. delle finanze	306,785,728 82	306,811,595 —	333,712,293 46	— 25,866 18	— 26,926,564 64
Id. di grazia e giustizia . . .	54,196,938 21	43,126,005 59	58,410,514 03	+ 11,070,932 62	— 4,213,575 85
Id. degli affari esteri	28,145,434 09	24,410,833 69	30,434,824 49	+ 3,734,600 40	— 2,289,390 40
Id. dell'istruzione pubblica. .	98,102,336 65	88,363,997 08	135,170,812 34	+ 9,738,339 57	— 37,068,475 69
Id. dell'interno	130,472,806 25	105,941,451 11	144,660,514 62	+ 24,531,355 14	— 14,187,708 37
Id. dei lavori pubblici	183,529,472 29	143,491,996 01	223,480,202 21	+ 40,037,476 28	— 39,950,729 92
Id. delle poste e dei telegrafi.	132,462,338 19	119,434,572 32	153,328,176 88	+ 13,027,765 87	— 20,865,838 69
Id. della guerra	405,484,892 64	317,999,822 75	410,011,294 04	+ 87,485,069 89	— 4,526,401 40
Id. della marina	183,128,947 19	170,549,135 44	233,486,162 28	+ 12,579,811 75	— 50,357,215 09
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	33,473,209 03	21,475,215 70	47,784,647 49	+ 11,997,993 33	— 14,311,438 46
Totale pagamenti di bilancio .	2,508,766,198 50	2,449,382,753 90	2,770,580,407 17	+ 59,383,444 60	— 261,814,208 67
Decreti di scarico	46,742 62	49,708 06	—	— 2,965 44	+ 46,742 62
Decreti fondi di prelevamento. . . .	26,544,000 —	49,481,000 —	—	— 22,937,000 —	+ 26,544,000 —
Totale pagamenti . . .	2,535,356,911 12	2,498,913,461 96	(3) 2,770,580,407 17	+ 36,343,479 16	— 235,223,466 05

NOTE

Mese di giugno 1910

(1) L'aumento è figurativo essendo comprese le somme riguardanti le spese di amministrazione ed il canone dovuto al comune di Roma.

Queste spese, inscritte in bilancio alle partite di giro, vi passeranno, agli effetti del conto del tesoro, nella definitiva sistemazione dei conti.

(2) Gl'incassi presunti secondo la tabella esplicativa per l'esercizio 1909-910 ascendono a. . . . . L. 2,602,506,317 05

alle quali sono da aggiungere le somme dipendenti da reintegrazioni di fondi in L. 29,049,587 73

e quelle dipendenti da leggi e decreti speciali in. . . . . 13,868,192 40 — 42,917,780 13

per cui la previsione delle entrate risulta in . 2,645,424,097 18

Deducendo da questa somma l'ammontare dei minori incassi che si presumevano realizzare nell'esercizio 1909-910 in confronto alle previsioni in . 78,075,189 51

risulta la previsione delle entrate pel detto esercizio in 2,567,348,907 67

che, poste a confronto dei versamenti effettuati nelle tesorerie in 2,452,053,097 03

dànno la differenza in meno negli incassi di . 115,295,810 64

(3) I pagamenti erano previsti, nella sopra accennata tabella esplicativa, in 2,770,580,407 17
alle quali aggiungendo le reintegrazioni di fondi in seguito a corrispondenti versamenti in 29,049,587 73
e le variazioni in aumento dipendenti da leggi e decreti speciali in 85,723,239 96 114,772,827 69

la previsione della spesa risulta in 2,885,353,234 86
delle quali dedotta la minor somma ritenuta pagabile nell'esercizio in 221,646,432 57

si deve considerare l'effettiva previsione dei pagamenti in 2,663,706,802 29
che poste a confronto coi pagamenti effettuati in 2,508.766,198 50

dànno in relazione alle previsioni un minore esito di cassa di 154,940,603 79

È da notarsi che questo conto riguarda i versamenti fatti nelle tesorerie ed i pagamenti eseguiti dalle medesime, non già le riscossioni dei contabili, e meno ancora gli accertamenti delle entrate e delle spese in rapporto al bilancio di competenza.

Roma, 19 luglio 1910.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 347,424 di L. 22.50 (già 5 0[0 n. 1,220,802 di L. 30), al nome di Pavese *Luigi-Enrico* di Giuseppe-Antonio, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Montevideo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pavese *Enrico-Luigi-Paolo* di Giuseppe-Antonio, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 luglio, in L. 100.58.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

19 luglio 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,25 69	102,37 69	104,06 27
3 1/2 % *netto*	103,95 55	102,20 55	103,77 48
3 % *lordo*	72,27 50	71,07 50	71,55 34

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle Antichità e Belle arti

CONCORSO al posto di professore di fagotto e congeneri (classe maschile) nel R. conservatorio di musica di Napoli.

È aperto il concorso per titoli, e, occorrendo, anche per esami, al posto di professore di fagotto e congeneri (classe maschile) nel Regio conservatorio di musica di Napoli, con l'annuo stipendio di L. 1600.

La nomina del candidato prescelto non sarà definitiva se non dopo almeno due anni di reggenza, i quali però, nel caso della conferma, saranno computati come anni di servizio utili per la pensione.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e Belle arti), non più tardi del 15 settembre 1910, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) fede di nascita;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di penalità;

d) certificato di sana costituzione fisica; questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno pure indicare nella domanda il loro domicilio e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso avrà facoltà, ove lo stimi necessario, di chiamare tutti, o quelli fra i concorrenti che a tale scopo avrà designati, a sostenere un esame, che consterà delle seguenti prove:

1° eseguire un concerto a scelta del candidato;

2° eseguire la parte di fagotto d'un pezzo d'insieme, studiata nel termine stabilito dalla Commissione;

3° leggere, a prima vista, un brano di musica stampata o manoscritta e trasportarlo ad altra tonalità;

4° eseguire un pezzo scelto dalla Commissione, studiato nel termine da essa stabilito;

5° armonizzare, in iscritto, un basso, dato seduta stante;

6° dar saggio della propria didattica, con una lezione pratica e rispondendo ad interrogazioni sul metodo d'insegnamento, sulla teoria e costruzione del fagotto.

Roma, 12 luglio 1910.

Il ministro
CREDARO.

R. Conservatorio di Santo Stefano in Chiusi

AVVISO DI CONCORSO.

Il presidente del R. Conservatorio suddetto

Rende noto

che è aperto il concorso ai seguenti posti d'insegnanti interne in questo R. Convitto:

1. Insegnante per le classi elementari superiori.
2. Insegnante per le classi elementari inferiori.
3. Maestra giardiniera.

Lo stipendio è ragguagliato a L. 1000 ad anno, di cui L. 300 in contanti e L. 700 dovranno essere rilasciate all'Amministrazione dell'Istituto in correspettivo del vitto, dell'alloggio e degli altri utili della vita interna.

Le elette saranno tenute a coadiuvare le istitutrici nella vigilanza delle alunne e dovranno uniformarsi alle disposizioni del regolamento interno del Convitto ed a quelle speciali per le insegnanti.

Le concorrenti dovranno presentare domanda in carta bollata da L. 0.60 al presidente del Conservatorio entro il 15 settembre p. f. corredandola dei seguenti documenti:

1. Diploma di abilitazione.
2. Certificato di nascita.
3. Certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.
4. Certificato di sana fisica costituzione, nel quale sia dichiarato, che la concorrente è esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di una insegnante o da impedirle il pieno adempimento dei suoi doveri.
5. Certificato di moralità.

La nomina sarà fatta dalla Commissione amministrativa dell'Istituto e sarà soggetta al parere del Consiglio scolastico provinciale ed all'approvazione del Ministero della istruzione pubblica. Non diverrà definitiva che dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale le elette potranno essere licenziate per inettitudine, per negligenza o per comprovata insufficenza fisica.

Le elette dovranno assumere l'ufficio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina, in caso diverso potranno essere dichiarate decadute da ogni diritto.

Chiusi, 10 luglio 1910.

Il presidente
Avv. Magnani.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La convenzione russo-giapponese continua ad essere commentata dalla stampa europea, essendo da tutti riconosciuta di straordinaria importanza politica per la libertà che può dare alla Russia, nella sua esplicazione della politica balcanica

L'ufficioso *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, si esprime in senso ottimista, e dice:

Conoscendosi ora il testo della convenzione si può considerare questa come una garanzia per il mantenimento della pace nell'Estremo Oriente. Di questa convenzione possono compiacersi anche quegli Stati i quali nell'Estremo Oriente non hanno di mira che i loro interessi economici. La soddisfazione per questa convenzione si sarebbe manifestata in Germania con maggiore schiettezza ed intensità se prima della pubblicazione del testo non si fosse espresso nei giornali russi e francesi l'opinione che la politica russa assumerebbe nell'Oriente europeo un indirizzo contrario alla Germania ed all'Austria-Ungheria.

***

Le tribù ribelli marocchine pare che siano pentite dell'attacco da loro fatto subire alla colonna francese; sul proposito si ha da Oudja, 19, il seguente telegramma:

Dopo il combattimento avvenuto il 12 corrente a Mu-el-Bacha, un inviato dei Beni-bu-Yahia si è recato a Taurit, per esprimere al comandante del distaccamento francese il suo rammarico per l'aggressione di cui si sono resi colpevoli i Beni-bu-Yahia ed il loro desiderio di riprendere le relazioni coi francesi.

I notabili indigeni deplorano l'aggressione contro i francesi ed esprimono l'intenzione di mantenere rapporti amichevoli colla Francia. La situazione sulla riva destra del Muluya è nettamente definita.

L'incidente del 12 luglio deve considerarsi come un fatto isolato. Vi è ragione di credere che la sconfitta subita dai marocchini abbia prodotto un'impresione salutarissima.

***

I rapporti tra la Russia e la Persia vanno ogni dì più peggiorando. Telegrafano in argomento da Pietroburgo, 18:

La costituzione del nuovo Ministero persiano, annunciata da Teheran, fa impressione poco gradita in Russia, giacchè il nuovo Gabinetto si compone esclusivamente di ostinati avversari della Russia. Desta specialmente malcontento la nomina dell'attuale governatore di Tabris, Muchtar Saltaneh, che proprio di recente ha avuto un serio conflitto col comandante delle truppe russe a Tabris, e del quale il comandante russo chiese la destituzione. Si assicura pure che Muchtar Saltaneh assumerà la reggenza. Dai circoli commerciali persiani si accenna alle gravi conseguenze che potrebbe avere il boicottaggio delle merci russe, perchè il clero predica incessantemente per il boicottaggio, e dichiara traditore infame chi non vuole aderirvi.

E da Teheran, a conferma di quanto sopra, telegrafano:

Un comizio numerosissimo ha deliberato di pubblicare un manifesto alla popolazione, in cui si raccomanda il boicottaggio dello zucchero russo. Nelle case da the fu affisso un manifesto in cui è detto che non si dà zucchero russo. In una casa da the, il cui proproprietario non voleva esporre questo manifesto, fu frantumato tutto l'arredamento.

Il gruppo delle isole di Spitzberg, nel mare glaciale artico, è neutrale; però le potenze nordiche che vi hanno interesse se ne occuparono così poco che divennero in breve un covo di malfattori ove non era possibile stabilirvi quei rifornimenti di cui le navi potevano avere bisogno. Le potenze interessate hanno tenuto all'uopo una conferenza del cui risultato ci informa il seguente telegramma da Pietroburgo, 18:

Alla conferenza su Spitzbergen parteciparono, oltre alla Russia, alla Svezia ed alla Norvegia, anche gli Stati Uniti d'America, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda e la Danimarca. In vista della neutralità di Spitzbergen, l'intervento delle potenze si limiterà a creare colà, mantenendo l'attuale condizione politica, uno stato di diritto che prevenga gli assassinî e le rapine che ora sono all'ordine del giorno.

***

Il Nicaragua, non abbastanza travagliato dalle discordie intestine, sta ora per attirarsi addosso anche le repressioni degli Stati Uniti, avendo fatto delle manifestazioni xenofobe. Così afferma il seguente dispaccio da Bluefields, 19:

Da Capo Graces sono segnalate manifestazioni xenofobe: l'incrociatore *Tacoma* vi si reca immediatamente e sbarcherà, se sarà necessario, quaranta fucilieri per proteggere il consolato degli Stati Uniti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per la ricorrenza dell'onomastico di S. M. la Regina Margherita, oggi gli stabilimenti pubblici, governativi e municipali, molte case private, le sedi delle Ambasciate e dei Consolati, hanno issato bandiera.

Numerosi telegrammi di autorità, di Istituti, ecc., furono inviati all'Augusta Sovrana.

I corpi armati municipali indossarono l'alta divisa.

Questa sera sulle principali piazze, straordinariamente illuminate, suoneranno i concerti municipale e militari.

A S. E. Luzzatti. — Un telegramma da Sassari, in data di ieri, comunicato dall'*Agenzia Stefani*, reca che all'annuncio, fatto da quel prefetto, della soluzione felice ottenuta dal Ministero attuale agli urgenti problemi della Sardegna, la Deputazione provinciale di Sassari inviò i più vivi ringraziamenti a S. E. Luzzatti colle seguenti espressioni:

« La notizia dataci dal Governo produce in questa Provincia un vivo senso di gratitudine verso V. E., che ha sempre dimostrato di essere amico vero di questa isola curandone i bisogni con intelletto di amore. E posso assicurarlo che, se le gravi occupazioni di Stato potessero permetterle di onorarci di una visita, mentre così avrebbe campo di accertare da vicino le nostre necessità, porrebbe queste popolazioni e questi concittadini nella graditissima ed ambita occasione di poterle esternare tutta la riconoscenza e l'esuberante affetto che gli animi risentono per chi tanto e così bene ha tenuto in buon conto e protetto i loro interessi.

« Il presidente della Deputazione provinciale
« *Murgia* ».

Società zoologica italiana. — Ieri, prima di prendere le vacanze estive, la Società zoologica italiana tenne un'adunanza scientifica, sotto la presidenza del prof. comm. A. Carruccio.

Dopo che il presidente ebbe presentato nuovi omaggi e cambi con il Bollettino sociale, e commemorato il prof. Van Beneden di Liegi, recentemente defunto, vi furono parecchie comunicazioni scientifiche.

Il presidente presentò all'assemblea un orso ucciso negli Abruzzi, presso Alfedena e donato al Museo da S. M. il Re, aggiungendo interessanti notizie sulle incursioni che questo mammifero fece in diverse epoche nei monti della Provincia di Roma. Mostrò inoltre due rari mammiferi, recentemente acquistati dal Museo.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: L'incidente avvenuto all'ospedale militare marittimo di Taranto non ha quella gravità che potrebbe apparire dalle notizie pubblicate da qualche giornale.

Alcuni infermieri di quest'ospedale, intendendo ricorrere contro le punizioni inflitte dal direttore del nosocomio, si recarono al comando militare marittimo per esporre le loro lagnanze all'ammiraglio.

Richiamati però subito dall'ufficiale aiutante maggiore alla osservanza delle prescritte norme disciplinari, essi ubbidirono sollecitamente rientrando in caserma.

Tale mancanza non ha pertanto il carattere di ammutinamento, come è stato asserito, ma soltanto quello di una grave infrazione alle norme disciplinari vigenti in materia di reclami.

Servizi marittimi e ferroviari. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato comunica:

« A partire da oggi 20 le comunicazioni fra il continente e la Sicilia saranno regolate come segue:

Un treno direttissimo partirà da Roma, alle ore 18, giungendo a Napoli alle 22.5 e sarà in coincidenza col piroscafo che partirà alle 23 e giungerà a Palermo alle 7.30, prendendo la coincidenza per Trapani e Girgenti ove arriverà alle 14.20 ed alle 13.26 rispettivamente.

In senso inverso il piroscafo partirà da Palermo alle ore 21, prendendo la coincidenza dei treni che partono rispettivamente da Catania alle 12.45, da Girgenti alle 14.55 e da Trapani alle 12.10 e giungerà a Napoli alle 6, prendendo la coincidenza col direttissimo n. 160 per Roma che, anticipato in partenza alle 7, giungerà a Roma alle 11.

In tal modo la durata del viaggio Roma-Palermo, via mare, da ore 17.10 è ridotta ad ore 13.30 e quella Palermo-Roma da ore 16.15 ad ore 14 ».

R. biblioteca " Vittorio Emanuele ". — La biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele » di Roma, resterà chiusa, per la consueta revisione annuale, dal 1° al 15 agosto.

Durante questo periodo l'Emeroteca e l'Ufficio dei prestiti rimarranno aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 13.

Marina militare. — La R. nave *Pisa* è partita da San Vincenzo per Gibilterra il 18.

Marina mercantile. — Il *Città di Milano*, della Veloce, ha proseguito da Teneriffa per Genova. — Il *Città di Torino*, della Veloce, ha proseguito da Trinidad per l'America centrale. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a New York. — Il *Principe di Piemonte*, è giunto a Barcellona proseguendo per Genova. — Il *Ravenna*, della Società Italia, è partito da Teneriffa per Genova. — L'*Ancona*, della stessa Società, è partito da New York per Genova.

ESTERO.

Il muschio del Thibet. — Il muschio è il più importante fra tutti i prodotti di esportazione dal Thibet. Sotto tal nome è indicata la materia odorosa contenuta in una specie di borsa che porta sotto l'addome il capretto porta-muschio. Questo animale, della grossezza di un piccolo capriolo, abbonda sulle alte montagne del Thibet. I maschi soltanto portano questa borsa.

Il capretto perde ogni anno, nel mese di agosto, la materia che esso vi ha accumulata durante l'anno. Esso impiega 15 a 20 giorni per riparare tale perdita.

Il colore della secrezione varia coll'età: biancastra fino ai 4 anni, da tale età comincia ad ingiallire.

Cinquant'anni fa il muschio si vendeva a due volte il suo peso in argento. I cinesi non l'impiegano che in composti medicinali o nella fabbricazione del loro inchiostro. Attualmente esso vale 12 a 13 volte il suo peso in argento.

Si trovano a Tatsienlou da 25 mila a 30 mila borse all'anno rappresentanti un peso totale di 1000 a 1200 chilogrammi.

Gli acquisti si fanno dal settembre all'aprile.

Gli abitanti del Thibet ed i cinesi ne distinguono tre categorie basate sul colore del prodotto: 1ª qualità, giallo oro; 2ª qualità, rosso-bruno chiaro; 3ª qualità, rosso-bruno scuro.

Se ne trova anche, ma molto raramente, una varietà di color giallo molto chiaro, che è molto apprezzata.

Il muschio del Thibet si vende quasi sempre in « borse ». Per acquistarle occorre una grande pratica, perchè non si pesano, ed i thibetini non permettono l'esame preventivo di ciò che esse contengono. È all'acquirente che spetta stimare il peso ed il valore della materia da acquistare.

Le borse sono di frequente frodate dai thibetani, i quali per aumentarne il volume, vi introducono materie estranee, come: carne, carta, stoffa.

Se il semplice tatto permette di scoprire sollecitamente questo procedimento grossolano, è assai più difficile il riconoscere la frode che praticano abitualmente i commercianti cinesi di Tatsienlou e che consiste nell'introdurre nella borsa un composto di sangue, di giallo d'oro e di una fecola qualsiasi (piselli, fagioli, fave, patate, dolci) ridotto in polvere.

In questi ultimi due anni, per la minor produzione e l'aumento della domanda, il prezzo si è elevato a 17 e 18 volte il peso del muschio in argento.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 19. — La locomotiva di un treno di piacere essendosi staccata dal treno presso la stazione di Roschea in Irlanda, il treno percorse cinque miglia sulla linea in discesa ed andò ad urtare con un altro treno che proveniva da Birr. Entrambi i treni erano gremiti di viaggiatori. Si hanno a deplorare oltre cento feriti.

BELGRADO, 19. — Si annunzia che il principe Giorgio dovrà subire un'operazione di appendicite.

LA CANEA, 19. — Alle ore 4 del pomeriggio la squadra internazionale ha lasciato la rada della Canea, per far ritorno a Suda.

PIETROBURGO, 19. — Il colonnello Klotoff, ispettore generale dell'Intendenza di Pietroburgo, è stato arrestato stanotte e tradotto nella prigione militare, in seguito ad ordine del senatore Garine, presidente della Commissione d'inchiesta sulle intendenze.

COPENAGHEN, 19. — Il ministro delle finanze ha presentato al Parlamento un progetto relativo ad un prestito a breve scadenza, per l'ammontare di cinquanta milioni di franchi.

MADRID, 19. — I giornali dicono che lo stato di salute dell'ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede, Ojeda, obbligherebbe questo a ritornare prossimamente in Spagna. È possibile pertanto ch'egli domandi di essere esonerato dalle sue funzioni.

ATENE, 19. — Un centinaio di riservisti hanno fatto nelle caserme una specie di dimostrazione domandando il congedo o la guerra. Gli ufficiali sono intervenuti ed hanno ristabilito l'ordine.

COSTANTINOPOLI, 20. — Una Nota comunicata dalla Porta conferma essenzialmente le informazioni sinora conosciute relativamente al Comitato segreto. Questo progettava vari atti rivoluzionari: una sollevazione generale, l'assassinio di alcuni membri del Gabinetto e di vari deputati, la formazione di un nuovo Gabinetto con membri dell'opposizione, lo scioglimento della Camera, la convocazione degli elettori per le nuove elezioni, l'abolizione dello stato d'assedio e la sostituzione di alcuni funzionari.

TANGERI, 20. — L'ex Sultano del Marocco, Abd-El-Aziz, è ritornato. Molti curiosi lo attendevano allo sbarco.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

19 luglio 1910

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.98.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 30 1.
	minimo 20.5.
Pioggia	—

19 luglio 1910.

In Europa: pressione massima di 767 sul nord della Spagna, minima di 751 sul Baltico e Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito sull'Italia centrale; stazionario altrove; termometro in lieve aumento; temporali con copiosa pioggia sull'alto Veneto.

Barometro: livellato intorno a 760.

Probabilità: venti moderati o deboli settentrionali al nord, meridionali al sud; cielo vario sul Lazio e Toscana; sereno altrove; ancora temporali nel Veneto.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 luglio 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	25 2	20 5
Genova	coperto	mosso	26 0	21 8
Spezia	coperto	calmo	30 0	21 2
Cuneo	1/2 coperto	—	28 1	17 9
Torino	sereno	—	26 5	19 4
Alessandria	sereno	—	30 0	19 4
Novara	sereno	—	29 2	18 0
Domodossola	1/2 coperto	—	23 5	15 6
Pavia	sereno	—	31 1	18 2
Milano	sereno	—	32 2	19 6
Como	1/4 coperto	—	26 5	18 0
Sondrio	1/4 coperto	—	25 4	16 9
Bergamo	3/4 coperto	—	29 0	24 0
Brescia	1/4 coperto	—	28 5	20 2
Cremona	1/4 coperto	—	31 1	20 9
Mantova	sereno	—	30 2	20 0
Verona	1/4 coperto	—	32 0	19 7
Belluno	sereno	—	26 8	17 5
Udine	1/2 coperto	—	28 8	16 8
Treviso	1/2 coperto	—	31 6	21 7
Venezia	3/4 coperto	calmo	28 7	22 3
Padova	coperto	—	30 3	20 2
Rovigo	1/4 coperto	—	30 0	19 0
Piacenza	sereno	—	29 0	19 0
Parma	sereno	—	31 7	20 8
Reggio Emilia	sereno	—	30 6	20 2
Modena	sereno	—	30 0	21 0
Ferrara	sereno	—	30 4	21 1
Bologna	sereno	—	28 6	23 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	29 6	20 0
Pesaro	sereno	calmo	28 9	21 2
Ancona	sereno	calmo	30 2	21 8
Urbino	sereno	—	29 2	20 4
Macerata	sereno	—	30 8	22 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	28 0	18 8
Camerino	sereno	—	29 1	19 3
Lucca	coperto	—	28 3	18 4
Pisa	coperto	—	28 4	17 1
Livorno	1/2 coperto	calmo	28 0	20 0
Firenze	coperto	—	31 4	20 5
Arezzo	1/2 coperto	—	31 6	18 4
Siena	3/4 coperto	—	30 0	19 8
Grosseto	1/4 coperto	—	31 0	18 5
Roma	coperto	—	31 1	20 5
Teramo	—	—	—	—
Chieti	sereno	—	30 0	22 0
Aquila	3/4 coperto	—	30 5	17 7
Agnone	sereno	—	27 0	17 2
Foggia	sereno	—	35 7	17 9
Bari	sereno	calmo	37 0	20 8
Lecce	sereno	—	34 0	22 4
Caserta	sereno	—	33 1	18 0
Napoli	sereno	calmo	30 0	22 0
Benevento	sereno	—	32 5	16 8
Avellino	sereno	—	28 6	14 7
Caggiano	sereno	—	28 7	19 4
Potenza	sereno	—	30 0	21 6
Cosenza	sereno	—	37 0	20 0
Tiriolo	sereno	—	28 2	18 6
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	31 4	26 8
Palermo	sereno	calmo	30 6	18 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	23 2
Caltanissetta	sereno	—	31 0	23 0
Messina	nebbioso	calmo	29 3	20 8
Catania	sereno	calmo	29 0	18 3
Siracusa	sereno	calmo	30 4	21 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	31 0	17 0
Sassari	1/2 coperto	—	29 0	18 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*